

# Circolare mensile in materia di CREDITO E FINANZA

Giugno 2013

## CREDITO

1. Accordo per il credito alle PMI - 2013
2. DL del Fare – Fondo di Garanzia per le PMI e finanziamenti agevolati per acquisto beni strumentali
3. Basilea 3
4. Usura - TEGM in vigore nel III Trimestre 2013

## FINANZA

5. Libro verde della Commissione UE sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea
6. Fondo obbligazionario - Iniziativa MPS
7. Derivati OTC

## VARIE

8. DL Pagamento debiti PA
9. SEPA - Guida per le Imprese. Convegno Banca d'Italia-Confindustria
10. Fatturazione Elettronica
11. Comitato Tecnico "Credito e Finanza"

## 1. Accordo per il credito alle PMI - 2013

Il 1° luglio 2013 è stato sottoscritto da Confindustria, ABI e le altre Associazioni imprenditoriali il nuovo "Accordo per il Credito 2013". Si rinvia, in proposito, alla [comunicazione del 1° luglio scorso](#).

L'Accordo è rivolto alle PMI *in bonis* che presentino una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura e che si impegnino a fornire elementi che evidenziano prospettive di continuità aziendale o di sviluppo.

Le operazioni previste dall'Accordo sono:

- **Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui e delle operazioni di leasing** immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare) in essere alla data del 1° luglio 2013. È possibile sospendere anche mutui e operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico qualora l'ente erogante abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione.

Elemento di novità del nuovo Accordo rispetto ai precedenti è l'ammissibilità alla sospensione delle operazioni di apertura di conto corrente ipotecario a rimborso rateale assimilabili ai mutui.

Inoltre, sono ammessi alla sospensione i mutui già sospesi con l'Avviso comune del 2009 (non sono invece ammessi quelli sospesi con le Nuove Misure per il Credito del 2012), anche se hanno beneficiato dell'allungamento con i precedenti accordi.

Le operazioni di sospensione verranno realizzate a tasso invariato rispetto all'originario e senza garanzie aggiuntive.

- **Allungamento della durata dei mutui** per un periodo pari al 100% della durata residua, ma in ogni caso non oltre 3 anni per i mutui chirografari e 4 per quelli ipotecari (nei precedenti accordi tali limiti erano fissati rispettivamente a 2 e 3 anni).

Le operazioni potranno essere realizzate a un tasso d'interesse diverso da quello originario. In ogni caso, l'eventuale aumento del tasso non potrà superare l'incremento del costo di raccolta sostenuto dalla banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. Di norma, tale incremento non potrà essere superiore al livello di 200 punti base. La presenza di garanzie aggiuntive potrà ridurre o annullare l'eventuale incremento di tasso.

Nel caso in cui l'impresa richiedente avvii, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento, processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione, le operazioni di allungamento verranno realizzate senza modificare il tasso contrattuale.

Sono ammessi all'allungamento, alla fine del periodo di sospensione, anche i mutui sospesi con i precedenti accordi ovvero quelli sospesi con il nuovo Accordo. Sono invece esclusi i mutui che abbiano già beneficiato in passato di operazioni di allungamento.

- **Allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve** per esigenze di cassa derivanti dalle operazioni di anticipazione bancaria di crediti certi ed esigibili e rimasti insoluti. Tali operazioni saranno realizzate al tasso originario.
- **Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione** ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

Firmato il nuovo Accordo tra Confindustria e ABI per sostenere il credito alle PMI

Operazioni oggetto dell'Accordo 2013

- **Finanziamenti proporzionali a operazioni di ricapitalizzazione** delle imprese, anche delle PMI che non presentino tensioni finanziarie.

Ai sensi del nuovo Accordo, le banche aderenti si impegnano a non ridurre i fidi in essere alle imprese ammesse alle operazioni dell'Accordo e che mantengano prospettive di continuità aziendale. Quest'ultimo rappresenta un elemento di novità rispetto alle precedenti intese.

L'Accordo individua, inoltre, una serie di temi strategici di interesse comune in relazione ai quali le Associazioni firmatarie si sono impegnate a definire specifici interventi congiunti. Tra questi: attenuazione degli effetti di Basilea 3 sul credito alle PMI; rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI; incremento delle possibilità di finanziamento delle PMI attraverso provvista BEI, FEI e BCE; potenziamento dell'ACE.

L'Accordo resterà **in vigore fino al 30 giugno 2014** (le domande di allungamento dei mutui ancora in sospensione alla predetta data potranno però essere presentate fino al 31 dicembre 2014).

Le banche dovranno comunicare all'ABI la loro adesione, impegnandosi a rendere operativo l'Accordo entro 30 giorni lavorativi dalla stessa.

In proposito, si segnala che l'ABI ha informato - con apposita Circolare del 3 luglio 2013 - le banche e gli intermediari finanziari vigilati associati circa i contenuti dell'Accordo, invitandoli ad aderire tempestivamente allo stesso.

Nelle more dell'entrata in funzione del nuovo Accordo, le imprese potranno richiedere le misure previste nel precedente Accordo del 2012 fino al 30 settembre 2013 (in proposito, si veda la [comunicazione del 4 luglio scorso](#)).

Diffusa la Circolare dell'ABI

## 2. DL del Fare - Fondo di Garanzia per le PMI e finanziamenti agevolati per acquisto beni strumentali

E' stato pubblicato il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", cosiddetto decreto "del Fare" ([G.U. n. 144 del 21 giugno 2013](#)).

Il decreto - che è ora all'esame della Camera dei Deputati per la conversione in legge - contiene, anche accogliendo specifiche richieste di Confindustria, alcune misure in materia di credito e di finanza agevolata.

In particolare, il decreto interviene sul Fondo di Garanzia per le PMI con l'obiettivo di potenziarne l'azione (articolo 1). A tal fine sono previste, tra le altre, le seguenti misure:

1. allentamento dei criteri di valutazione;
2. semplificazione delle procedure di accesso;
3. innalzamento, dal 70% all'80%, delle percentuali di copertura delle operazioni finanziarie superiori a 36 mesi e delle anticipazioni su crediti certificati verso la PA;
4. limitazione del rilascio della garanzie del Fondo ad operazioni di nuova concessione ed erogazione (escluse le operazioni già deliberate salvo che l'erogazione non sia condizionata alla garanzia del Fondo);
5. abolizione, con effetto immediato, della riserva per operazioni fino a 500mila euro. Tale abolizione era essenziale, vista la capienza della riserva stessa, per non bloccare l'incremento dell'importo massimo

Nuove misure per rafforzare il Fondo di Garanzia per le PMI e favorire gli investimenti in beni strumentali

garantito dal Fondo fino a 2,5 milioni di euro.

Le misure di cui ai precedenti punti da 1 a 4 andranno attuate attraverso un decreto del MISE di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Si segnala, inoltre, anche in risposta ad alcuni quesiti pervenuti, che il decreto abolisce una riserva del 30% a favore dei confidi prevista dal DL 185/2008. Tale abolizione non comporta effetti pratici per i confidi.

Si tratta di una riserva che non riguarda l'intera dotazione del Fondo, bensì uno specifico stanziamento di 450 milioni: stanziamento che può considerarsi già interamente utilizzato e, soprattutto, destinato per ben più del 30% a favore dei confidi. Dai dati sull'utilizzo del Fondo si evince, infatti, che oltre il 60% delle risorse viene impegnato a fronte di operazioni di controgaranzia. Si sottolinea, comunque, che la Commissione Attività Produttive della Camera, nell'ambito dell'iter di approvazione del decreto, ha espresso parere favorevole allo stesso, chiedendo contestualmente che l'abolizione della suddetta riserva sia rimossa.

Confindustria continuerà a seguire l'iter di conversione del decreto con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le misure previste sul Fondo di Garanzia, in particolare segnalando la necessità di innalzare:

- all'80% la copertura della garanzia diretta per le operazioni in favore di PMI ubicate in aree di crisi industriale (ex art. 27 del DL 83/2013) e operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi per le quali è operativa una apposita sezione del Fondo;
- al 90% la copertura delle operazioni di controgaranzia del Fondo al fine di sostenere maggiormente l'azione dei confidi.

Il decreto mira, inoltre, a rilanciare gli investimenti attraverso il ricorso ad una misura concepita sul modello della Legge Sabatini (articolo 2).

In particolare, si prevede la concessione alle PMI di **finanziamenti agevolati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature** nuovi di fabbrica e destinati a uso produttivo.

I finanziamenti saranno concessi, entro il 2016, dalle banche aderenti a una convenzione tra MEF, ABI e CDP, attraverso provvista erogata da CDP a valere su un plafond appositamente costituito dell'importo di 2,5 miliardi, incrementabile fino a 5 sulla base delle risorse disponibili e delle coperture.

Si tratta di finanziamenti di durata fino a 5 anni, di importo massimo per impresa pari a 2 milioni (anche frazionato) e che possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti il MISE concederà un contributo agli interessi, erogato in più quote, nella misura massima e con le modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del MISE di concerto con il MEF. Il DL del Fare non prevede un termine per l'emanazione di tale decreto: Confindustria ha, pertanto, richiesto che lo stesso sia fissato con la legge di conversione.

Inoltre, la norma prevede che i finanziamenti potranno essere garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI nella misura massima dell'80% del loro ammontare e secondo modalità semplificate e con priorità di accesso che verranno definite con decreto del MISE, di concerto con il MEF.

Si segnala infine che, alla luce dell'attuale formulazione del decreto, le

Previsto plafond di 2,5 mld per finanziamenti agevolati destinati all'acquisto di beni strumentali

società di leasing non appartenenti a gruppi bancari sarebbero escluse dalla misura non potendo accedere alla provvista CDP. Tali soggetti rappresentano, però, circa il 40% degli operatori del mercato. Confindustria ha, pertanto, chiesto che a tali soggetti sia consentito l'accesso al plafond.

### 3. Basilea 3

Il 20 giugno scorso si è chiuso l'iter legislativo relativo all'approvazione del pacchetto normativo su Basilea 3 (CRD IV - Regolamento e Direttiva sui requisiti patrimoniali delle banche) con l'approvazione da parte del Consiglio dell'accordo raggiunto con il Parlamento europeo lo scorso 27 marzo (in proposito, si veda la [Circolare mensile di marzo 2013](#)). L'approvazione è avvenuta con il voto contrario del Regno Unito.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

Sul tema, si rinvia al [Comunicato stampa del Consiglio](#).

Il 2 luglio, inoltre, anche la Federal Reserve ha approvato l'applicazione delle regole di Basilea 3 alle banche americane. In particolare, le nuove regole sul capitale saranno più stringenti per i grandi istituti bancari mentre per le piccole banche la regolamentazione sarà applicata in modo più graduale e flessibile.

L'applicazione delle nuove regole avverrà a partire da gennaio 2014 per le banche di maggiori dimensioni ed entro il 2015 per quelle più piccole.

### 4. Usura - TEGM in vigore nel III Trimestre 2013

I tassi d'interesse effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull'usura (Legge n. 108/96) in vigore per il periodo 1 luglio - 31 settembre 2013 sono stati definiti con il [decreto MEF del 24 giugno 2013](#).

Nella sezione "[Accesso al credito](#)" del sito di Confindustria sono disponibili i TEGM dal I trimestre 2010.

### 5. Libro verde della Commissione UE sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea

Si è conclusa la consultazione della Commissione europea sul Libro Verde per il finanziamento a lungo termine dell'economia europea.

Confindustria, come anticipato anche con la [Circolare mensile di maggio 2013](#), ha collaborato all'elaborazione del [documento di risposta di BusinessEurope](#).

In sintesi, le linee di intervento indicate da Confindustria e riprese nella suddetta risposta mirano a:

- completare la realizzazione dell'unione bancaria attraverso l'adozione di meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie e di assicurazione dei depositi;

Completato l'iter di approvazione di Basilea 3 in Europa.

Definita della FED l'applicazione di Basilea negli USA

Nella sezione "Accesso al credito" del sito Confindustria disponibili i TEGM dal 2010

Risposta di BusinessEurope alla consultazione della Commissione UE

- semplificare il quadro normativo (es. Basilea 3) e creare le condizioni per introdurre norme più "intelligenti", evitando squilibri tra costi e benefici, regole non chiare e difficilmente applicabili; armonizzare le regole di vigilanza;
- favorire lo sviluppo di nuovi soggetti e investitori che possano fornire supporto finanziario alle imprese e che compensino la diminuzione di finanziamenti bancari a lungo termine;
- creare canali attraverso i quali fare affluire il risparmio raccolto dagli investitori istituzionali (fondi pensione, assicurazioni, fondi comuni) alle imprese. In proposito, si potrebbero valutare meccanismi di garanzia pubblica sui titoli emessi dalle imprese che - soprattutto con riferimento ai fondi pensione - consentirebbe di conciliare l'attività di finanziamento all'economia reale con la necessità di contenere i rischi;
- valutare finanziamenti diretti delle banche pubbliche di sviluppo in periodi di forte restrizione del credito;
- promuovere l'accesso delle PMI ai mercati finanziari, semplificando le regole e favorendo l'utilizzo di strumenti di finanziamento alternativi (obbligazioni/cambiali finanziarie) anche attraverso lo sviluppo di investitori professionali specializzati in PMI;
- rafforzare le misure fiscali che favoriscono la patrimonializzazione delle imprese attraverso l'apporto di nuovo capitale.

## 6. Fondo obbligazionario – Iniziativa MPS

Il 26 maggio si è tenuto in Confindustria un incontro tra i funzionari del sistema e i rappresentanti della Banca Monte dei Paschi di Siena, che hanno illustrato le caratteristiche del fondo destinato all'investimento in titoli di debito emessi da PMI (in proposito, si veda la [Circolare mensile di maggio 2013](#)).

Per il lancio del Fondo sono stati, inoltre, programmati alcuni eventi di presentazione: 8 luglio a Padova; 16 luglio a Milano (presso Borsa Italiana). Altri incontri sono in corso di definizione.

Presentazione al sistema Confindustria del Fondo minibond di MPS

## 7. Derivati OTC

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni (si veda, in particolare, la [Circolare mensile di maggio 2013](#)) sull'applicazione della nuova disciplina sui derivati *Over The Counter*, si informa che l'Autorità di vigilanza europea sui mercati e gli strumenti finanziari (ESMA) ha pubblicato un nuovo set di [Questions&Answers](#).

Tra queste si segnalano, in particolare, le risposte relative alla determinazione dei contratti rientranti nella definizione di "derivati OTC" e al problema della prova della natura "di copertura" delle operazioni, temi affrontati nel corso degli incontri tra imprese e Consob e sui quali le imprese avevano richiesto chiarimenti.

Indicazioni dell'ESMA sull'applicazione delle nuove regole

## 8. DL Pagamento debiti PA

### Ripartizione ed erogazione delle risorse

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stati emanati, come comunicato attraverso la sezione del sito di Confindustria "[Pagamento Debiti PA](#)", diversi provvedimenti volti a ripartire le risorse stanziato dallo stesso decreto tra le Amministrazioni che ne hanno fatto richiesta.

In sintesi, si ricorda che attraverso l'emanazione di tali provvedimenti sono stati ripartiti tra le PA circa 21 miliardi, 14,5 dei quali per il 2013. Si tratta di risorse che, solo in parte, sono già state erogate o comunque sono utilizzabili. In particolare:

- per quanto riguarda gli enti locali (Comuni e Province):
  - i maggiori spazi liberati sul patto di stabilità sono già utilizzabili;
  - le anticipazioni di liquidità concesse da CDP sono utilizzabili immediatamente dopo l'erogazione da parte della stessa CDP e, in ogni caso, entro i successivi 30 giorni. In proposito, si segnala che i contratti per la concessione delle anticipazioni sono stati firmati con tutte le Amministrazioni richiedenti. Le risorse sono state erogate quasi integralmente (il completamento avverrà in questi giorni);
- per quanto concerne l'erogazione delle anticipazioni di liquidità alle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari e non sanitari, si provvederà solo a seguito della predisposizione, da parte regionale, di un piano dei pagamenti e di misure, anche legislative, di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità erogata dal MEF. Al momento, risulta che non tutte le Regioni abbiano provveduto a tale adempimento.

A questo proposito, si ribadisce la necessità di sollecitare le Regioni ad assolvere quanto prima tali adempimenti e si richiede alle Associazioni che non abbiano ancora provveduto di compilare l'apposito questionario disponibile sulla sezione "[Pagamento debiti PA](#)" del sito di Confindustria.

### Comunicazioni ai creditori

il decreto - nello stabilire che, una volta ricevute le risorse, le amministrazioni sono tenute a utilizzarle per l'immediata estinzione dei debiti - prevede specifiche forme di comunicazione al fine di informare i creditori in merito ai pagamenti che sono stati sbloccati o che verranno effettuati in futuro.

In particolare, le Amministrazioni pubbliche che avessero avuto accesso alle risorse messe a disposizione dal decreto erano tenute a comunicare ai singoli creditori, entro il **30 giugno** scorso, l'importo e la data entro la quale avrebbero provveduto al pagamento dei rispettivi debiti.

Nei giorni scorsi, dunque, le imprese che sulla base del criterio cronologico sono state inserite nell'elenco dei debiti pagabili dovrebbero aver ricevuto tale comunicazione (anche tramite PEC).

Inoltre, per assicurare una compiuta comunicazione degli effetti del decreto, lo stesso decreto prevedeva **il termine del 5 luglio 2013 per la pubblicazione da parte delle PA sul proprio sito internet dell'elenco completo**, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, **dei debiti che sono stati pagati o verranno pagati ai sensi del decreto** e per i quali è stata effettuata, entro il 30

Ripartiti 21 miliardi tra le PA

Previste:

- entro il 30 giugno comunicazioni alle imprese;
- entro il 5 luglio pubblicazione sui siti delle PA dell'elenco dei debiti pagati

giugno, la comunicazione ai creditori richiamata in precedenza.

### Ricognizione dei debiti

Al fine di consentire una puntuale quantificazione dei debiti scaduti delle PA, il decreto ha previsto, all'articolo 7, una ricognizione degli stessi debiti.

Per quanto concerne le modalità di effettuazione della ricognizione, è previsto che le PA sono tenute a comunicare, entro il 15 settembre 2013, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 e che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

La comunicazione è effettuata dalle PA utilizzando la [piattaforma elettronica del MEF](#) per il rilascio delle certificazioni dei crediti verso la PA e attraverso un apposito modello scaricabile dalla piattaforma stessa.

I singoli creditori possono segnalare alle amministrazioni che non abbiano ancora provveduto a comunicare l'elenco l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti delle stesse.

È inoltre previsto che in caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte di un'amministrazione pubblica di uno o più debiti i singoli creditori possano richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare detta comunicazione. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta del creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, lo stesso creditore può presentare, mediante la piattaforma elettronica, istanza di nomina di un Commissario ad acta.

Sono in corso verifiche con la Ragioneria dirette ad accertare le modalità con le quali gli elenchi saranno resi disponibili.

Per i crediti che non siano già stati ceduti ovvero certificati, la comunicazione degli elenchi prevista dal decreto equivale a certificazione del credito. Certificazione che, come noto, rappresenta uno strumento finalizzato alla compensazione del credito con debiti fiscali ovvero allo smobilizzo bancario.

Tale certificazione si intende rilasciata senza indicazione della data di pagamento. Le singole PA sono comunque tenute, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal decreto, a indicare per parte ovvero per tutti i debiti la data prevista per il pagamento.

La ricognizione coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche (commi 4 e 7-ter dell'articolo 7), incluse quelle che non possono rilasciare la certificazione dei crediti di cui al DL 185/2008. In particolare, la ricognizione dovrà essere effettuata anche dagli enti del SSN delle Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari e dagli enti locali commissariati.

Essa potrà peraltro essere finalizzata a definire, come indicato dal decreto, misure volte a completare il pagamento dei debiti scaduti delle PA, inclusi i debiti fuori bilancio. A quest'ultimo fine, il decreto ha peraltro previsto la concessione, per il 2014, della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei crediti a banche e ad altri intermediari finanziari. La sede normativa di questo ulteriore intervento di smobilizzo del debito pregresso dovrebbe essere la Legge di Stabilità per il 2014.

A decorrere dal 2014, la medesima ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, viene effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Entro il 15 settembre comunicazione sulla piattaforma elettronica del MEF dei debiti scaduti delle singole PA

## 9. SEPA - Guida per le Imprese. Convegno Banca d'Italia-Confindustria

Il 26 giugno scorso si è svolto, presso Confindustria, il Convegno "1° febbraio 2014: l'Europa adotta i nuovi servizi di pagamento della Single Euro Payments Area (SEPA)", organizzato in collaborazione con Banca d'Italia.

L'evento, rivolto ai prestatori di servizi di pagamento e agli utilizzatori finali degli stessi, ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei principali soggetti coinvolti nella migrazione alla SEPA: Confindustria, Banca d'Italia, ABI, AITI, Forum dei Consumatori e Agenzia per l'Italia Digitale.

Questi ultimi hanno rappresentato il passaggio alla SEPA, oltre che come un adempimento da assolvere entro i termini posti dalla normativa comunitaria (1° febbraio 2014), anche come un'opportunità, legata alla possibilità di semplificare procedure e favorire un mercato dei servizi di pagamento più trasparente e concorrenziale.

Il materiale presentato dai relatori è stato diffuso con [comunicazione del 2 luglio 2013](#).

In occasione del Convegno è stata distribuita la Guida per le Imprese sulla SEPA, che illustra i cambiamenti imminenti relativi alla sostituzione di bonifici e addebiti diretti domestici con i corrispettivi strumenti europei.

La Guida è stata trasmessa anche in formato elettronico per consentire l'ulteriore diffusione alle imprese associate da parte delle Associazioni del sistema (in proposito, si veda la [comunicazione del 3 luglio 2013](#)).

Convegno  
Confindustria-Banca  
d'Italia del 26 giugno  
2013

Disponibile la Guida  
SEPA per le imprese

## 10. Fatturazione Elettronica

È operativo il [sito gestito dall'Agenzia delle Entrate e da Sogei](#) interamente dedicato allo scambio di fatture elettroniche tra PA e imprese.

In proposito, si ricorda che la fatturazione elettronica è stata resa obbligatoria tra PA e imprese per effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dei successivi decreti attuativi.

L'ultimo decreto attuativo (D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) ha stabilito la decorrenza dell'obbligo, definendo un criterio progressivo in base all'amministrazione interessata.

In particolare, le prime PA e relative imprese fornitrici a doversi adeguare saranno Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, per i quali la data fissata è il 6 giugno 2014.

Per approfondimenti sulle ulteriori scadenze, si rinvia alla [comunicazione del 24 maggio 2013](#).

Sul sito sono presenti le specifiche tecniche operative del formato della fattura da utilizzare nel Sistema di Interscambio (SDI) - ossia la piattaforma gestita dall'Agenzia delle Entrate e da Sogei che rappresenta lo snodo di scambio di fatture elettroniche tra PA e imprese - e le specifiche tecniche relative all'SDI stesso.

Operativo il Sito web  
Sogei-Agenzia delle  
Entrate sulla  
Fatturazione  
Elettronica

## 11. Comitato Tecnico “Credito e Finanza”

Si è tenuta, lo scorso 12 giugno, una riunione del Comitato Tecnico confederale “Credito e Finanza”, presieduto dal Presidente di Piccola Industria, Vincenzo Boccia.

Il Comitato rientra tra i comitati tecnici previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Confindustria ed è stato costituito in base ai criteri e alle modalità di composizione dagli stessi definiti.

In occasione della riunione del 12 giugno - durante la quale si è svolto un ampio dibattito su tutti i temi del credito e della finanza di interesse delle imprese - sono stati presentati:

- l'Accordo Piccola Industria-Intesa San Paolo;
- l'indagine sui rapporti banche-imprese realizzata da Piccola Industria in collaborazione con i Comitati Piccola Industria di Torino, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia (l'indagine è stata avviata come progetto pilota, ma verrà estesa su base nazionale);
- l'iniziativa di MPS volta alla creazione di un fondo obbligazionario;
- il DL 35/2013 sul pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.